

NEWSLETTER

DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI ETNICO-RAZZIALI E RELIGIOSE

Progetto dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) con il supporto finanziario della Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS



Il progetto promuove un Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose in Italia in grado di monitorare le discriminazioni istituzionali a danno dei cittadini immigrati e realizzare strategie di contrasto mediante l'assistenza e consulenza legale e la promozione di cause giudiziarie strategiche. Con questo progetto, finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne ONLUS, l'ASGI intende inoltre promuovere e diffondere la conoscenza del diritto anti-discriminatorio tra i giuristi, gli operatori legali e quanti operano nel settore dell'immigrazione.

Per contatti con il Servizio ASGI ed invio materiali attinenti il diritto anti-discriminatorio, scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: antidiscriminazione@asgi.it

n. 9/ aprile 2011

SOMMARIO

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE ED INTERVENTI PROMOSSI DALL'ASGI

1. Tribunale di Brescia: discriminatoria l'ordinanza del Comune di Calcinato che richiede agli stranieri un reddito minimo e l'idoneità dell'alloggio ai fini dell'iscrizione anagrafica. Illegittimi i controlli sull'abitabilità ed il sovraffollamento degli alloggi disposti su base di nazionalità.
2. Esposti dell'ASGI alla Commissione europea sulle clausole di cittadinanza nell'accesso a "carta acquisti" e "assegno INPS per i nuclei familiari numerosi": profili discriminatori contrari al diritto dell'Unione europea.
3. ASGI scrive a CISL, UIL e Confcommercio: il nuovo contratto collettivo nazionale per il settore terziario contiene una clausola discriminatoria. Per i lavoratori extracomunitari contratto di apprendistato di un anno più lungo.
4. ASGI, Rete G2 e Save the Children scrivono alla FIGC in merito al divieto di tesseramento da parte delle società calcistiche dei minori stranieri non accompagnati: Misura irragionevole e sproporzionata.

GIURISPRUDENZA ITALIANA

Lavoro/Pubblico impiego

1. Corte Costituzionale: inammissibile l'eccezione di incostituzionalità sollevata dal giudice di Rimini sul diniego all'accesso degli stranieri extracomunitari al pubblico impiego.
2. Tribunale di Milano: discriminatoria la procedura di stabilizzazione del personale infermieristico riservata unicamente ai cittadini italiani e dell'Unione europea.
3. Tribunale di Milano: Gli infermieri extracomunitari hanno diritto a partecipare ai concorsi pubblici in condizioni di parità con quelli italiani e di Paesi membri dell'UE.

Lavoro/Diritto sportivo

1. Tribunale di Brescia: legittima l'esclusione dei calciatori extracomunitari dal primo tesseramento professionistico per le squadre di serie B e Lega Pro.

Diritti civili

1. Corte Costituzionale: Incostituzionale la norma che attribuisce ai Sindaci il potere di emanare ordinanze in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana anche al di fuori di situazioni con tingibili ed urgenti.

Libertà religiosa

1. Corte di Cassazione: legittimo il provvedimento disciplinare del CSM di rimozione del giudice che si è rifiutato di svolgere le proprie funzioni in ragione dell'esposizione del crocifisso nelle aule giudiziarie.

Diritto processuale

1. Corte di Cassazione: la competenza in relazione alle denunce di atti discriminatori spetta al giudice ordinario anche in relazione a procedure concorsuali.

NORMATIVA ITALIANA

1. Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sui titoli di studio conseguiti all'estero

NEWS ITALIA

1. Iscrizione dei cittadini di Paesi membri dell'UE nei registri della popolazione temporanea e copertura sanitaria offerta dalla tessera TEAM. Richiamo della Commissione europea a fronte di una petizione al Parlamento europeo presentata da uno studente bulgaro.
2. Nasce in seno al Ministero dell'Interno l'OSCAD- Osservatorio per la sicurezza contro le discriminazioni. Protocollo di collaborazione con l'UNAR.

NEWS EUROPA

1. Documento della Commissione europea fissa le linee delle strategie nazionali di integrazione dei Rom.
2. Opinione del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa sul ruolo e l'indipendenza delle Autorità nazionali anti-discriminazioni.

MATERIALI DI STUDIO

1. Pubblicazione di Equinet su studi di caso in materia di diritto anti-discriminatorio

SEMINARI E CONVEGNI

1. EQUALITY AND JUSTICE. I diritti delle persone LGBT nel XXI secolo. Firenze, 12-13 maggio 2011.

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE, INTERVENTI ED ATTIVITA' PROMOSSE DALL'ASGI

1. Tribunale di Brescia: Discriminatoria l'ordinanza del Comune di Calcinato che chiedeva agli stranieri un reddito minimo e l'idoneità dell'alloggio ai fini dell'iscrizione anagrafica e subordinava l'ospitalità di cittadini stranieri all'idoneità abitativa

Prima pronuncia giurisdizionale in Italia sul divieto di "ethnic-profiling". Discriminatori e vietati dalla legge i controlli della polizia municipale limitati a talune categorie di residenti o aspiranti tali, scelti in base alla nazionalità.

L'ordinanza del Tribunale di Brescia, sez. vol. giur., n. 588/2011 dd. 31.03.2011, può essere scaricata dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_brescia_ord_31032011.pdf

Il Tribunale di Brescia, sez. V.G., con ordinanza dd. 31 marzo scorso (n. 588/2011), ha accolto il ricorso presentato dall'ASGI e dalla Fondazione Guido Piccini per i diritti dell'Uomo ONLUS di Brescia contro l'ordinanza del Sindaco del Comune di Calcinato (prov. di Brescia), con la quale veniva richiesto ai cittadini stranieri che richiedevano l'iscrizione anagrafica la dimostrazione di un reddito minimo in analogia con quanto previsto per l'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari e l'esibizione del passaporto valido con regolare visto di ingresso, nonché la certificazione di idoneità dell'alloggio rilasciata dagli uffici tecnici, richiesta in quest'ultimo caso anche ai cittadini dell'Unione europea. Con il medesimo provvedimento, il giudice di Brescia ha accertato i profili discriminatori dell'ordinanza del Sindaco di Calcinato nella parte in cui prevedeva che coloro che intendevano dare ospitalità ai cittadini stranieri e dunque erano sottoposti alla disciplina di comunicazione di detta ospitalità prevista dall'art. 7 d.lgs. n. 286/98, dovevano pure fornire informazioni aggiuntive relative alla capienza dell'alloggio e alla certificazione di idoneità del medesimo.

Il giudice civile di Brescia ha riconosciuto il carattere discriminatorio dell'ordinanza del Sindaco di Calcinato in quanto essa viene a ledere il principio di parità di trattamento tra straniero regolarmente soggiornante e cittadino in materia di iscrizione anagrafica, sancito dall'art. 6 c. 7 del d.lgs. n. 286/98 (T.U. immigrazione), poiché per l'iscrizione anagrafica degli stranieri venivano richiesti requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per i cittadini italiani (la dimostrazione del reddito minimo, la certificazione di idoneità abitativa). Di conseguenza, il giudice ha constatato che l'ordinanza del Sindaco non trovava alcun fondamento nella normativa primaria e secondaria in materia di iscrizione anagrafica. Ugualmente, l'applicazione dei requisiti reddituali, in analogia con quanto previsto per i cittadini comunitari dal d.lgs. n. 30/2007, è destituita di fondamento giuridico in quanto i presupposti normativi sono diversi, poiché per i comunitari, all'atto dell'iscrizione anagrafica, viene verificata anche la ricorrenza delle condizioni per il soggiorno nel territorio nazionale per un periodo superiore ai

tre mesi. Ugualmente, la richiesta di esibizione del passaporto munito di visto di ingresso nel territorio nazionale non trova una razionale causa giustificatrice poiché la regolarità del soggiorno dello straniero è sufficientemente comprovata dal permesso di soggiorno e, comunque, l'accertamento della regolarità del soggiorno degli stranieri è demandata ai competenti uffici statali, mentre i Comuni non hanno poteri in materia di controllo dell'immigrazione.

Sono state pure ritenute discriminatorie dal giudice di Brescia le disposizioni dell'ordinanza sindacale che "integrava" illegittimamente le norme in materia di comunicazione dell'ospitalità dello straniero di cui all'art. 7 del Testo Unico imm., prevedendo la comunicazione di informazioni ulteriori relative alla capienza abitativa dell'alloggio e alla certificazione di idoneità alloggiativa. Il giudice di Brescia ha riconosciuto come in tale modo erano stati introdotti dei requisiti aggiuntivi (un *quid pluris*) non previsti dalla normativa e tali dunque da poter avere un effetto dissuasivo all'ospitalità nei confronti di cittadini stranieri.

Ugualmente, il fatto che, per effetto di tale ordinanza sindacale, gli organi comunali potevano disporre controlli e sopralluoghi sulla salubrità e le condizioni di abitabilità degli alloggi, solo in relazione al fatto che questi erano abitati da cittadini stranieri ovvero quest'ultimi vi potevano essere ospitati, costituisce per il giudice di Brescia una discriminazione vietata dall'ordinamento giuridico, in quanto viene a ledere il principio di imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Costituzione. Così si esprime il giudice di Brescia: *"Invero, se deve pur ammettersi che il Comune, nella persona del Sindaco, ha poteri di controllo dell'abitabilità degli alloggi, con eventuale possibilità di intervento in caso di carenze igienico - sanitarie degli stessi (art. 4 D.P.R. 425/94), nonché in caso di superamento dei limiti stabiliti dal D.M. 05/07/1975, per evitare il sovraffollamento delle abitazioni, tuttavia, occorre evidenziare che detti poteri vanno esercitati osservando il principio di imparzialità dell'azione amministrativa previsto dall'art. 97 Cost. Sicchè, ove detti poteri vengano esercitati utilizzando criteri di scelta dei soggetti controllati che non hanno il carattere della generalità dei residenti nel territorio comunale, ma sono limitati solo a talune categorie di aspiranti residenti, scelti in ragione della loro nazionalità (e segnatamente, agli stranieri comunitari ed extracomunitari), allora il comportamento viola il principio di parità di trattamento, e pertanto assume carattere discriminatorio in relazione a dette categorie di soggetti"*.

L'ordinanza del giudice di Brescia è dunque significativa in quanto costituisce forse il primo precedente giurisprudenziale in Italia che affronta la tematica definita nel mondo anglosassone con il termine di *"ethnic - profiling"*, cioè l'uso o l'influenza di stereotipi o di fattori etnico-razziali o religiosi da parte delle forze di polizia o delle autorità pubbliche nelle proprie attività di controllo delle persone e delle loro attività, senza una ragionevole giustificazione. La Commissione Europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), l'organo indipendente del Consiglio d'Europa specializzato nella lotta al razzismo e alla discriminazione razziale, ha presentato nell' ottobre 2007 una sua raccomandazione di politica generale (n. 11) chiedendo agli Stati membri di prevenire e contrastare tale fenomeno.

Il giudice di Brescia ha dunque ordinato al Comune di Calcinato la cessazione del comportamento discriminatorio adeguando l'ordinanza a quanto stabilito dalla legge in materia di iscrizione anagrafica

degli stranieri e dichiarazioni di ospitalità degli stranieri e condannando il Comune al pagamento delle spese legali. Il Comune dovrà inoltre pubblicare l'ordinanza sul proprio sito Internet.

Tuttavia, il giudice di Brescia ha respinto le richieste dei ricorrenti della pubblicazione dell'ordinanza, a spese del Comune, su un quotidiano nazionale o regionale. Tale parte della decisione del giudice desta perplessità avendo in considerazione il carattere collettivo della discriminazione effettuata dal Comune di Calcinato ed il fatto che, in analoghe circostanze, la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha riconosciuto l'opportunità della pubblicazione della decisione giudiziaria quale sanzione effettiva e dissuasiva per la discriminazione effettuata.

2. Discriminazioni degli stranieri nell'accesso al welfare: Il servizio anti-discriminazioni dell'ASGI inoltra due esposti alla Commissione europea per violazione del diritto dell'Unione europea da parte dell'Italia

L'ASGI denuncia alle autorità europee il diniego all'accesso dei cittadini UE, dei lungo soggiornanti e dei rifugiati alla "carta acquisti" e dei lungo soggiornanti all'assegno per i nuclei familiari numerosi.

Il testo integrale della denuncia presentata dall'ASGI alla Commissione europea in merito ai profili discriminatori dell'"assegno nuclei numerosi" può essere scaricata dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/complaint_assegno_nuclei_numerosi_06042011.pdf

Il testo integrale della denuncia presentata dall'ASGI alla Commissione europea in merito ai profili discriminatori della "carta acquisti", può essere scaricata dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/complaint_carta_acquisti06042011.pdf

Il servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose dell'ASGI ha inoltrato in data 6 aprile 2011 due esposti ("*complaint*") alla Commissione europea, denunciando le violazioni di disposizioni del diritto europeo derivanti dal diniego all'accesso di determinate categorie di stranieri regolarmente residenti in Italia da specifici istituti di welfare o prestazioni di assistenza sociale previste dalla legislazione italiana. L'ASGI ha dunque chiesto alla Commissione europea di aprire un'inchiesta al riguardo, al fine di far desistere le autorità italiane competenti dal mettere in atto tali discriminazioni contrarie al diritto europeo ovvero, in caso di inottemperanza delle autorità italiane, di aprire una procedura di infrazione del diritto europeo dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Si ricorda in proposito che ogni cittadino dell'Unione europea ovvero di Paese terzo regolarmente residente in Italia che si ritenga ingiustamente discriminato da parte delle autorità italiane per effetto dell'applicazione di una normativa o prassi nazionale non conforme al diritto dell'Unione europea,

può presentare una denuncia alla Commissione europea, compilando ed inviando l'apposito modulo disponibile sul sito web della Commissione europea: http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_forms_it.htm

Le due denunce presentate dall'ASGI riguardano rispettivamente il beneficio sociale denominato "carta acquisti" e l'assegno INPS riservato ai nuclei familiari numerosi.

L'art. 81 c. 29 e seguenti del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, ha previsto un beneficio sociale denominato "carta acquisti", volto al sostegno del reddito delle persone in condizioni di disagio economico ultrasessantacinquenni ovvero genitori, affidatari o aventi in tutela minori di anni 3. La Carta Acquisti è una carta di pagamento elettronico che consente al titolare di compiere presso negozi o esercizi commerciali convenzionati determinate spese, fino ad un determinato tetto mensile, addebitandole direttamente allo Stato. L'ASGI ritiene che la previsione normativa di un requisito di cittadinanza italiana per l'accesso a tale beneficio sociale sia in contrasto con diverse disposizioni del diritto europeo attinenti al principio di parità di trattamento e al divieto di discriminazioni dirette fondate sulla nazionalità nei confronti dei cittadini dell'UE e loro familiari, dei lungo soggiornanti di cui alla direttiva n. 109/2003 e dei rifugiati e titolari della protezione sussidiaria.

L'art. 65 della legge della Repubblica Italiana 23.12.1998, n. 448 ("*Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*") ha introdotto una prestazione sociale denominata "*assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori*", in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli, tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori ad un determinato valore, calcolato usando l'indicatore della situazione economica (ISE).

Con l'art. 80 della legge n. 388/2000, l'accesso a tale beneficio è stato esteso anche ai nuclei familiari ove il soggetto richiedente sia un cittadino comunitario. Tale assegno viene concesso dai Comuni, ma viene erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai Comuni.

Con circolare n. 9 dd. 22/01/2010, l'INPS ha riconosciuto ai cittadini di Paesi terzi titolari dello status di rifugiato politico o della protezione sussidiaria il diritto di accedere al suddetto assegno poiché l'art. 27 del Decreto legislativo 251/07, di recepimento della direttiva CE 2004 /83, ha riconosciuto il diritto per tali soggetti di godere del medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria. Il Ministero dell'Interno, quello del Lavoro e l'INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) non hanno finora consentito l'accesso a tale beneficio sociale agli stranieri di Paesi terzi regolarmente residenti in Italia titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti. L'ASGI ritiene che tale prassi sia in palese violazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 11 della direttiva europea n. 2003/109/CE.

3. ASGI: “Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore terziario contiene una previsione discriminatoria a danno dei lavoratori extracomunitari”

L'apprendistato per gli extracomunitari potrà durare 12 mesi in più rispetto agli altri lavoratori. L'ASGI scrive a CISL, UIL, Confcommercio e UNAR.

La lettera inviata dall'ASGI alle organizzazioni firmatarie del CCNL Terziario e all'UNAR può essere scaricata dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/lettera_asgi_contratto_terziario_27042011.pdf

Il testo integrale dell'accordo di rinnovo del CCNL Terziario sottoscritto il 26.02.2011 può essere scaricato dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/ccnl_terziario_testo.pdf

L'ASGI ha inviato alle organizzazioni firmatarie del recente accordo di rinnovo del CCNL Terziario - CISL, UIL e Confcommercio -, sottoscritto il 26 febbraio scorso, una lettera chiedendo la revisione di una previsione contenuta all'art. 55 (pag. 24 del testo) concernente la durata dell'apprendistato, che viene giudicata contraria alle norme del diritto anti-discriminatorio. Tale previsione così, infatti, stabilisce: *“Al fine di consentire l'apprendimento della lingua italiana, per i cittadini stranieri non facenti parte dell'UE le durate del periodo di apprendistato di cui al presente articolo saranno prolungate di ulteriori 12 mesi a condizione che nel piano formativo siano contenute iniziative volte all'apprendimento /perfezionamento della stessa”*. In sostanza, il nuovo contratto collettivo di settore, prevede che per i lavoratori di nazionalità extracomunitaria il contratto di apprendista possa avere una durata di 12 mesi superiore rispetto a quanto previsto per i lavoratori italiani e di altri Paesi membri dell'Unione europea, al fine di consentire di mettere in atto iniziative formative specifiche per l'apprendimento della lingua italiana.

Secondo l'ASGI, tale previsione del nuovo contratto viene a ledere il principio di parità di trattamento tra lavoratori italiani e lavoratori stranieri previsto dalla convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) n. 143/1975, e ripreso dalla legislazione interna con l'art. 2 comma 3 del d.lgs. n. 286/98. Ugualmente, la previsione del CCNL appare in violazione dell'art. 43 c. 2 lettera d) del d.lgs. n. 286/98 che vieta le discriminazioni da parte di datori di lavoro nei confronti dei lavoratori per motivi razziali, etnici, linguistici o di cittadinanza. Secondo l'ASGI, infatti, il testo del nuovo contratto collettivo configura la possibilità di un'applicazione generalizzata della clausola che consentirebbe di prolungare il contratto di apprendistato per ulteriori 12 mesi nei confronti dei lavoratori extracomunitari per il solo fatto della loro nazionalità, senza correlazione con l'effettiva situazione individuale di ciascun lavoratore e l'effettiva necessità di conoscenza della lingua italiana in relazione alla natura o contesto delle mansioni assegnate. Pertanto, l'ASGI sottolinea come la disparità di trattamento introdotta dalla norma del contratto collettivo, quand'anche si ritenesse determinata da una finalità legittima, non sarebbe perseguita attraverso mezzi “proporzionati e necessari”, risultando in una discriminazione vietata dall'ordinamento interno ed internazionale. L'ASGI dunque chiede alle organizzazioni firmatarie del CCNL di modificare la previsione prima che essa possa trovare concreta attuazione.

4. ASGI, Rete G2 e Save the Children scrivono alla FIGC in merito al divieto di tesseramento da parte delle società calcistiche dei minori stranieri non accompagnati

Secondo le ONG l'applicazione del divieto contenuto nelle norme del regolamento FIFA sul trasferimento internazionale dei minori calciatori appare sproporzionato e controproducente rispetto alle finalità di contrasto al trafficking poiché rischia di aggravare il disagio sociale dei minori.

Il testo della lettera inviata da ASGI, G2 e Save the Children alla FIGC, può essere scaricata dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/lettera_figc_tesseramento_calciatori_minori_no_n_accompagnati.pdf

ASGI, Rete G2 e Save the Children hanno scritto una lettera alla FIGC esprimendo una valutazione critica nei confronti del divieto imposto al tesseramento da parte di una società calcistica di un minore di nazionalità senegalese giunto in Italia senza essere accompagnato dai suoi genitori e sottoposto a tutela .

La FIGC ha adottato tale provvedimento facendo riferimento agli artt. 19 e 19 bis del regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei giocatori. Tali norme prevedono infatti che il primo tesseramento da parte di una società calcistica di un minore straniero di anni 18 possa avere luogo solo se questi sia giunto nel Paese di destinazione assieme ai genitori per motivi indipendenti dal calcio, ovvero abbia compiuto il 16° anno di età ed il trasferimento avvenga all'interno dell'Unione europea o dell'Area economica europea (AEE) ed in questo caso la società calcistica deve assicurare anche una formazione scolastica o professionale adeguata al minore accanto a quella calcistica.

Tali norme del Regolamento FIFA risponderebbero alla finalità di contrastare il fenomeno del trafficking internazionale di calciatori di minore età, in quanto succede talvolta che tali minori, una volta compiuta la maggiore età, qualora non riescano ad inserirsi nella carriera calcistica professionistica, vengono abbandonati dalle società e dunque si trovano privi di possibilità alternative di inserimento sociale per la mancanza di una formazione scolastica o professionale parallela a quella calcistica.

Le associazioni firmatarie sottolineano tuttavia che l'applicazione di tale divieto in forma così rigida ed assoluta nei confronti dei minori non accompagnati di nazionalità extracomunitaria appare sproporzionato e irragionevole in quanto finisce per impedire al minore medesimo di avvalersi della pratica sportiva quale possibile occasione di inclusione nella società italiana e dunque proprio tale divieto potrebbe costituire fonte di ulteriore marginalità sociale del minore anziché di una sua maggiore protezione.

Per tale ragione, le associazioni firmatarie ritengono che un'applicazione rigida dell'art. 19 del Regolamento FIFA appare in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza, creando una discriminazione illegittima nei confronti dei minori stranieri rispetto a quelli di cittadinanza italiana nell'esercizio dell'attività sportiva, in violazione quindi anche dell'art. 43 del d.lgs. n. 286/98.

Le associazioni firmatarie hanno dunque richiesto alla FIGC di riconsiderare il proprio comportamento.

L'iniziativa di ASGI, Rete G2 e Save the Children è stata assunta nell'ambito del progetto R.E.T.E. (Row's Emergency and Teen Empowerment), diretto alla promozione del principio di parità di trattamento sul territorio nazionale tra persone in età giovanile di diversa origine, finanziato con il contributo del Dipartimento Pari Opportunità - UNAR nell'ambito del Programma europeo PROGRESS.

GIURISPRUDENZA ITALIANA

LAVORO / PUBBLICO IMPIEGO

1. Corte Costituzionale: Inammissibile la questione di legittimità costituzionale sul diniego all'accesso degli stranieri extracomunitari al pubblico impiego

Il giudice di merito poteva effettuare un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma. (Corte Cost., ordinanza n. 139/2011).

L'ordinanza della Corte Costituzionale, n. 139 dd. 15.04.2011, può essere scaricata dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corte_costituzionale_ord_139_15042011.pdf

La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 139 dd. 15.04.2001, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice del Tribunale di Rimini nel giudizio promosso ex art. 44 del T.U. immigrazione (azione giudiziaria anti-discriminazione) da una cittadina colombiana avverso il diniego opposto dall'Azienda Sanitaria di Rimini alla sua partecipazione ad un concorso pubblico per assistente amministrativo.

Il giudice aveva rimesso alla Corte Costituzionale il giudizio sulla legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*).

La Corte Costituzionale non è entrata nel merito sull'annosa questione dell'accesso degli stranieri extracomunitari ai rapporti di pubblico impiego che non implicano l'esercizio di pubblici poteri ovvero non hanno attinenza con la tutela degli interessi nazionali. Innanzitutto la Corte Costituzionale non ha voluto esprimersi sulla questione dell'asserita incompatibilità della norma di cui all'art. 38 d.lgs. n. 165/2001- interpretata nella direzione di impedire l'estensione anche ai cittadini extracomunitari dell'accesso ai posti di lavoro nella P.A.- con il principio di parità di trattamento di cui alla Convenzione OIL n. 143/1975. Secondo la ricorrente, infatti, la norma di diritto interno risulterebbe incompatibile con una norma di diritto internazionale avente per tale ragione carattere sovraordinato e dunque di parametro per la verifica di legittimità costituzionale della prima, secondo i criteri di cui alle sentenze della Corte Cost.n. 348 e 349/2007. Il giudice costituzionale ha infatti sostenuto che tale questione, sebbene sollevata dalle parti, non è stata eccepita dal giudice a quo, e pertanto, non può essere oggetto di decisione da parte della Corte.

Inoltre, la Corte ha deciso per l'inammissibilità perché il giudice di Rimini non ha tentato una doverosa interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata, e questo nonostante egli abbia chiaramente espresso il suo orientamento volto a ritenere che il testo della disposizione non precluda in sé l'accesso ai posti pubblici nella P.A., facendo pure presente come in altre occasioni il medesimo tribunale di Rimini abbia già aderito ad un'interpretazione estensiva.

Ne consegue, dunque, che secondo la Corte Costituzionale, il giudizio incidentale promosso dal giudice appare improprio in quanto volto ad ottenere dalla Corte un'interpretazione già ritenuta dal rimettente come preferibile e costituzionalmente adeguata.

2. Nuova ordinanza del Tribunale di Milano sull'accesso degli infermieri extracomunitari ai rapporti di pubblico impiego

Discriminatoria la procedura di stabilizzazione del personale già assunto a tempo determinato limitata ai soli infermieri italiani o comunitari.

L'ordinanza del Tribunale di Milano, sez. lavoro, dd. 21.04.2011 (CGIL, CISL Milano c. Azienda Ospedaliera Sacco), può essere scaricata dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_milano_ordinanza_20042011.pdf

Il Tribunale di Milano, sezione lavoro (ordinanza nel procedimento n. 5242/2011 depositata in data 21 aprile 2011) ha accolto il ricorso presentato da un' infermiera professionale extracomunitaria e da CGIL e CISL Milano avverso la clausola di cittadinanza italiana o comunitaria prevista da una procedura di stabilizzazione del personale infermieristico già assunto a tempo determinato dall'Azienda Ospedaliera "Ospedale Luigi Sacco" di Milano.

Riguardo alla questione dell'accesso degli stranieri al pubblico impiego in Italia, il giudice del lavoro di Milano ha affermato che le norme sul pubblico impiego che prevedono la clausola di cittadinanza italiana o comunitaria devono essere interpretate conformemente ai principi della Convenzione OIL n. 143/75 per cui tali restrizioni possono ritenersi legittime solo quando siano necessarie nell'interesse dello Stato (art. 14 convenzione OIL n. 143/75). Avendo dunque in considerazione che il personale infermieristico svolge mansioni di natura strettamente tecnica e materiale non può ritenersi suscettibile di rispondere ad un interesse nazionale dello Stato una limitazione che riservi l'accesso a tali rapporti di pubblico impiego ai soli cittadini nazionali e comunitari. Ne consegue che il trattamento differenziato sfavorevole nei confronti degli infermieri professionali extracomunitari non appare giustificato da una finalità legittima e dunque costituisce una discriminazione vietata tanto dall'art. 43 del d.lgs. n. 286/98 quanto dall'art. 3 c. 1 del d.lgs. n. 215/2003 di attuazione della direttiva europea n. 2000/43/CE sul contrasto alle discriminazioni etnico-razziali e religiose.

Pertanto, il Tribunale di Milano ha accertato la natura discriminatoria del comportamento dell'Azienda Ospedaliera "Sacco" di Milano e ha ordinato la rimozione del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria dalla procedura di stabilizzazione, nonché la riapertura dei termini della medesima al fine di consentire la partecipazione anche dei candidati di nazionalità extracomunitaria. Il tribunale di Milano ha condannato l'Azienda Ospedaliera al pagamento delle spese processuali.

Si ringrazia per la segnalazione l'Avv. Alberto Guariso del Foro di Milano.

3. Tribunale di Milano: Discriminatorio il concorso pubblico per l'assunzione di infermieri riservato unicamente ai cittadini italiani e comunitari

Accolto il ricorso presentato da otto infermieri stranieri sostenuti da CISL e USB.

L'ordinanza del Tribunale di Milano, dd. 04.04.2011 (nr. 3769/11 RG e 4423/11 RG), è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_milano_04042011.pdf

Il Tribunale di Milano, con ordinanza nr. 3769 e 4423/11 RG dd. 04.04.2011, ha accolto il reclamo proposto in relazione all'azione anti-discriminazione promossa da otto infermieri stranieri sostenuti da CISL e USB (Unione Sindacale di Base) contro la Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori" di Milano che aveva indetto un concorso pubblico ed una selezione per l'assunzione di infermieri rispettivamente a tempo indeterminato e determinato, richiedendo il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria.

Il giudice del lavoro, in prima istanza, con ordinanza del 3 marzo 2011, aveva accolto il ricorso solo nella parte riferita all'avviso di selezione, dichiarando discriminatoria la previsione del requisito della

cittadinanza italiana o comunitaria, mentre aveva dichiarato la carenza di giurisdizione relativamente alla parte del ricorso concernente il bando di concorso.

Il collegio giudicante del Tribunale di Milano ha concluso che le valutazioni svolte sul punto dal giudice di prime cure non potevano essere condivise poichè l'azione giudiziaria anti-discriminazione di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 286/98 è stata individuata dal legislatore come modello processuale tipico e sovrano per le discriminazioni, rimedio speciale in tutti i casi in cui venga impugnato l'atto in quanto comportamento discriminatorio, senza che abbia rilevanza alcuna se l'asserita discriminazione incida su posizioni giuridiche qualificabili come diritto soggettivi o interessi legittimi, incluse le procedure concorsuali. Ulteriormente, i giudici di Milano hanno sottolineato come il diritto alla rimozione delle situazioni nelle quali vi sia discriminazione trova fondamento nell'art. 3 Cost., e la tutela contro le violazioni costituzionali è assegnata in via esclusiva al giudice ordinario.

Nel merito, il collegio giudicante del Tribunale di Milano osserva che l'art. 2 del d.lgs. n. 286/98 garantisce allo straniero regolarmente soggiornante la parità di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani in conformità alla convenzione OIL n. 143/1975 e tale condizione di uguaglianza di trattamento deve trovare diretta ed immediata applicazione sia in riferimento ai diritti inerenti allo svolgimento del rapporto di lavoro, ma anche con riguardo al diritto di aspettativa di occupazione (in proposito il richiamo alla Corte Cost., sent. n. 454/98 e a Trib. Bologna 07.09.2007).

Ne consegue che il principio di parità di trattamento deve ritenersi prevalente sulle norme interne che richiamano invece la clausola di nazionalità per l'accesso ai rapporti di pubblico impiego (DPR nr. 487/94, richiamato dall'art. 70 c. 13 d.lgs. n. 165/2001). Secondo il Tribunale di Milano, deve essere respinta la tesi proposta dalla Cassazione con la nota sentenza n. 24176/06, secondo cui le norme richiamanti la clausola di nazionalità prevalgono sul principio di parità di trattamento in ragione della copertura costituzionale di cui godrebbero sulla base degli artt. 51 e 98 Cost. per cui gli impiegati pubblici sono al servizio esclusivo della Nazione e sono pertanto tenuti ad un "obbligo di fedeltà", che necessariamente non potrebbe essere assicurato da cittadini stranieri. Secondo i giudici di Milano, infatti, tale argomento non appare ragionevole alla luce innanzitutto delle mansioni prevalentemente "tecniche" che debbono essere svolte dal personale infermieristico. Ulteriormente, l'argomentazione non appare coerente con il fatto che il legislatore abbia consentito l'assunzione di stranieri extracomunitari nella Pubblica amministrazione con contratti di lavoro a termine così come la legislazione vigente abbia pure previsto espressamente l'assunzione di determinate categorie di personale straniero nella P.A., tra cui le norme in materia di infermieri stranieri di cui all'art. 40 c. 21 del DPR n. 394/99.

Con l'ordinanza del Tribunale di Milano è stato dunque ordinato alla Fondazione di cessare il comportamento discriminatorio consentendo agli stranieri di partecipare ai bandi per le assunzioni a tempo indeterminato. La Fondazione è stata condannata al pagamento delle spese legali.

Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Alberto Guariso del Foro di Milano.

LAVORO /DIRITTO SPORTIVO

1. Tribunale di Brescia: Legittima l'esclusione dei calciatori extracomunitari dal primo tesseramento professionistico per le squadre di serie B e Lega Pro al fine di tutelare i vivai nazionali

Respinto il ricorso proposto da un calciatore senegalese già regolarmente residente in Italia.

L'ordinanza del Tribunale di Brescia, n. 217/2011 dd. 28.03.2011, è scaricabile dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_brescia_ord_28032011_271.pdf

Il giudice di Brescia, con ordinanza n. 171/2011 dd. 28 marzo 2011, ha respinto l'azione giudiziaria anti-discriminazione promossa da un cittadino senegalese già residente regolarmente in Italia da diversi anni, contro il diniego opposto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla Lega Italiana Calcio Professionistico al suo tesseramento in qualità di calciatore professionista con una squadra partecipante ad un campionato di Lega Pro.

Il diniego al tesseramento come professionista è stato motivato in base alla disciplina fissata dalla FIGC con il comunicato ufficiale n. 6/A del 5 luglio 2010, per cui l'accesso dei calciatori professionisti extracomunitari per le società di serie B e Lega Pro è limitato esclusivamente a coloro che abbiano già lo status di calciatori professionisti, venendo invece esclusi coloro che richiedono tale status per la prima volta, anche a prescindere se siano già regolarmente residenti sul territorio italiano.

Il giudice di Brescia ha ritenuto che tale disparità di trattamento fondata sulla cittadinanza è legittima in quanto non appare irragionevole alla luce della finalità di tutelare i vivai nazionali, giacchè attraverso le squadre calcistiche di serie B e Lega Pro i talenti calcistici vengono selezionati e promossi.

Secondo il giudice di Brescia, infatti, sulla base dell'art. 3 del d.lgs. n. 215/2003, una disparità di trattamento costituirebbe una discriminazione solo quanto è irragionevole, cioè non appare giustificata oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari.

Il ragionamento del giudice di Brescia appare erroneo in quanto fa riferimento ad una norma di cui alla direttiva europea in materia di contrasto alle discriminazioni etnico-razziali e relativa disciplina nazionale di riferimento, che riguarda esclusivamente le discriminazioni indirette. Nel caso in questione, invece, si tratta con tutta evidenza di un caso di discriminazione direttamente fondata sulla cittadinanza, per la quale la normativa, tanto europea, quanto internazionale e nazionale, non ammette disparità di trattamento in materia di accesso ad attività lavorative e ove quindi il principio di parità di trattamento è assoluto, con l'unica eccezione di quelle attività ove la caratteristica etnico-razziale costituisca un requisito essenziale e determinante, e tale non è certamente il caso nella

situazione in questione (art. 4 direttiva n. 2000/43/Ce). Si fa qui riferimento al principio di parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro dei lavoratori migranti regolarmente soggiornanti rispetto ai cittadini italiani di cui alla Convenzione OIL n. 143/75, richiamata espressamente anche dall'art. 2 c. 3 del d.lgs. n. 286/98. E' del tutto evidente, dunque, che le deliberazioni degli organi di diritto sportivo interno non possono certo derogare un principio definito da norme di diritto internazionale pattizio, che hanno una posizione sovraordinata rispetto alle norme di diritto interno, costituendo parametro di legittimità costituzionale di quest'ultime (Corte Cost. n. 348 e 349/2007). Ulteriormente, non appare convincente la tesi che vorrebbe che una decisione "regolamentare" della FIGC possa ritenersi prevalente su una norma di legge (il citato art. 2 c. 3 d.lgs. n. 286/98) tesa a disciplinare la condizione giuridica dello straniero in attuazione del principio costituzionale della riserva di legge "rinforzata" di cui all'art. 10 c. 2 Cost.. E questo nemmeno volendo accreditare la tesi sostenuta che il comunicato della FIGC avrebbe copertura legislativa per effetto dell'art. 27 c. 5 bis del T.U. immigrazione. Tale norma infatti, nel suo significato letterale, si riferisce esclusivamente ai nuovi "ingressi" di sportivi extracomunitari ai fini dello svolgimento dell'attività professionistica e non può certo estendere il suo ambito di applicazione agli stranieri già regolarmente residenti in Italia e, dunque, protetti dal principio di parità di trattamento di cui all'art. 2 c. 3 del medesimo T.U. imm.

Appare, inoltre, poco convincente il giudizio sulla "ragionevolezza" delle disposizioni promosse dalla FIGC limitative all'accesso dei calciatori extracomunitari all'impiego professionistico presso le società calcistiche italiane al fine della tutela dei vivai nazionali. Questo avendo in considerazione che il calciatore in questione possedeva già il titolo di "giovane di serie in addestramento tecnico" presso una società calcistica italiana di livello professionistico e perciò a tutti gli effetti faceva parte di un "vivai" di una società calcistica italiana. Di conseguenza, il ragionamento del giudice di Brescia sembra presupporre che i giovani calciatori di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, pur reclutati dalle accademie delle società calcistiche professionistiche italiane, di fatto, non possano ritenersi a pieno titolo parte dei "vivai nazionali". Un ragionamento che potrebbe apparire discriminatorio in sé.

La difesa del ricorrente ha annunciato ricorso al collegio giudicante di Brescia contro la decisione del giudice di prime cure.

La decisione del giudice di Brescia, infatti, appare controversa anche alla luce di diversi pronunciamenti giurisprudenziali che hanno invece accolto i ricorsi promossi dai giovani calciatori extracomunitari (ad. es. Tribunale di Varese, ordinanza 2.12.2011 in http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1333&l=it , Tribunale di Lodi, ordinanza dd. 13.05.2010 in http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1014&l=it).

DIRITTI CIVILI

1. Corte costituzionale: Incostituzionale la norma che attribuisce ai Sindaci il potere di emanare ordinanze in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana anche al di fuori di situazioni contingibili ed urgenti.

E' incostituzionale l'art. 54 del testo unico delle leggi sugli enti locali nella parte introdotta nel 2008 che dà ai Sindaci la facoltà di adottare provvedimenti con efficacia normativa e di natura permanente in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana. Resta dunque la possibilità di provvedimenti dei Sindaci in materia di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, purchè soltanto contingibili ed urgenti.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 115 dd. 4 aprile 2011 è scaricabile dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corte.costituzionale.sentenza.n.115.del.4.aprile.2011.pdf

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 115 /2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione «anche» prima delle parole «contingibili e urgenti».

E' dunque incostituzionale la facoltà dei Sindaci di adottare provvedimenti con efficacia normativa e di natura permanente in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana. Resta invece la possibilità di provvedimenti dei Sindaci in materia di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, purchè soltanto contingibili ed urgenti.

Secondo la Corte delle leggi, la disposizione introdotta nel "pacchetto sicurezza" del 2008 e che attribuiva ai Sindaci il potere di emanare ordinanze di ordinaria amministrazione al fine di "prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana", veniva in contrasto con il principio di legalità sostanziale, posto a base dello Stato di diritto. Infatti, la normativa del 2008 aveva come effetto quello di conferire all'autorità amministrativa un potere assolutamente indeterminato, cioè una "totale libertà" suscettibile dunque di sfociare nell'arbitrio in un ambito relativo ai diritti di libertà ovvero all'imposizione di comportamenti individuali, di fare o non fare, in contrasto quindi con la riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione. Ugualmente, la Corte ha rimarcato il contrasto della norma con l'art. 97 della Cost. relativo all'imparzialità dell'amministrazione pubblica. Infatti, secondo la Corte, l'assenza di limiti che non siano genericamente finalistici nell'operato delle amministrazioni comunali, non consente che l'imparzialità dell'agire amministrativo trovi, in via generale e preventiva, fondamento effettivo nella legge. Ne consegue, secondo la Corte, anche la violazione del principio di uguaglianza, giacchè comportamenti medesimi potrebbero essere ritenuti

variamenti leciti o illeciti a seconda delle frazioni del territorio nazionale, rappresentate dagli ambiti di competenza dei Sindaci.

LIBERTA' RELIGIOSA

1. Corte di Cassazione: Legittimo il provvedimento disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di rimozione del giudice che si è rifiutato di svolgere le proprie funzioni in ragione dell'esposizione del crocifisso nelle aule giudiziarie, sebbene gli sia stata messa a disposizione un'apposita aula priva di simboli religiosi.

La sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite civili, dd. 14 marzo 2011 n. 5924 è scaricabile dal sito web: <http://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5602>

Abstract della sentenza:

La laicità dello Stato rappresenta un interesse diffuso e come tale adespota, perchè facente capo alla popolazione nel suo complesso. Proprio per la suddetta natura degli interessi diffusi, la tutela degli stessi è affidata agli enti esponenziali della collettività nel suo complesso, salvo che la tutela non sia anche rimessa ad associazioni o enti collettivi in specifiche ipotesi previste dalla legge (L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 9, L. 8 luglio 1986, n. 349, art. 18). Tuttavia la condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 2207/1978; Cass. S.U. n. 1463/1979) ha ritenuto configurabili accanto agli interessi cosiddetti diffusi, da parte di collettività unitariamente considerate, anche la titolarità di interessi individuali, da parte dei singoli coinvolti dal procedimento stesso. In questi casi il titolare di ogni singolo diritto soggettivo inviolabile leso ha azione per la sua tutela. Da ciò consegue che, mentre la lesione di un proprio diritto soggettivo inviolabile può essere fatta valere nell'ambito del rapporto di impiego anche in via di autotutela, allorchè tale lesione del diritto soggettivo è esclusa, non può invece essere fatta valere, come causa giustificante, la lesione di un interesse diffuso. Nel caso di specie, dunque, poichè la Sezione disciplinare ha affermato la responsabilità del ricorrente solo in relazione ai disservizi verificatisi per il rifiuto di tenere udienze in stanze o aule prive del crocifisso, e quindi in situazioni che - secondo l'accertamento fattuale della Sezione - non potevano comportare la lesione del suo diritto di libertà religiosa, di coscienza o di opinione, non può intentare causa giustificante di tale rifiuto la pretesa tutela della laicità dello Stato o dei diritti di libertà religiosa degli altri soggetti che si trovavano nelle altre aule di giustizia della Nazione, in cui il crocifisso era esposto.

Infine, appare infondata anche la censura secondo cui il rifiuto del ricorrente di tenere udienza poteva ritenersi giustificato dalla mancata autorizzazione ad esporre nelle aule giudiziarie la *menorah*, simbolo della religione ebraica. Per poter accogliere tale pretesa è infatti necessaria una scelta discrezionale del legislatore, che allo stato non sussiste. E' vero infatti che sul piano teorico il principio di laicità è compatibile sia con un modello di equiparazione verso l'alto (laicità per addizione) che consenta ad ogni soggetto di vedere rappresentati nei luoghi pubblici i simboli della propria religione, sia con un modello di equiparazione verso il basso (laicità per sottrazione). Tale scelta legislativa, però, presuppone che siano valutati una pluralità di profili, primi tra tutti la praticabilità concreta ed il bilanciamento tra l'esercizio della libertà religiosa da parte degli utenti di un luogo pubblico con

l'analogo esercizio della libertà religiosa negativa da parte dell'ateo o del non credente, nonché il bilanciamento tra garanzia del pluralismo e possibili conflitti tra una pluralità di identità religiose tra loro incompatibili.

Tratto da: www.olir.it (sito web dell'Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose).

DIRITTO PROCESSUALE

1. Corte di Cassazione: Spetta al giudice ordinario la competenza in relazione alle denunce di atti discriminatori proibiti dal diritto discriminatorio italiano ed europeo, anche se compiuti nell'ambito di concorsi pubblici

Respinta l'istanza sollevata dall'Az. Ospedaliera di Milano che invocava la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia relativa all'esclusione degli infermieri extracomunitari da una procedura di stabilizzazione del personale (Cass., SS.UU., n. 7186/11).

La sentenza della Corte di Cassazione, sez. Unite, n. 7186 dd. 30.03.2011, è scaricabile dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cassazione_7186_30032011.pdf

La Corte di Cassazione, sez. unite civili, con la sentenza n. 7186/11 dd. 18.01.2011 (depositata il 30 marzo 2011), ha respinto il ricorso inoltrato dall'Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano volto a far dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo e contestualmente a far revocare l'ordinanza cautelare emanata dal collegio del Tribunale di Milano il 31.07.2008, che aveva accertato il carattere discriminatorio del provvedimento con il quale l'Azienda Ospedaliera aveva escluso i cittadini di Paesi terzi non membri dell'Unione europea dalla procedura di stabilizzazione del personale infermieristico sino ad allora impiegato a tempo determinato. Tale esclusione era stata impugnata dalle organizzazioni sindacali CGIL e CISL Funzione Pubblica di Milano che avevano promosso l'azione giudiziaria anti-discriminazione per tutelare le posizioni soggettive e gli interessi degli infermieri extracomunitari regolarmente residenti in Italia con permesso di soggiorno ex art. 27 del d.lgs. n. 286/98.

Secondo la Corte di Cassazione, la chiarezza del dettato normativo di cui agli art. 44 d.lgs. n. 286/98 e art. 4 del d.lgs. n. 215/2003, come modificato dalla L. 101/08 di conversione del D.L. n. 59/08, non consente dubbi nell'attribuire al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla tutela contro gli atti e i comportamenti ritenuti lesivi del principio di parità, negli ambiti e campi di applicazione riferiti dalle normative medesime, anche con riferimento ad atti e comportamenti messi in atto dalla Pubblica Amministrazione, incluse le procedure concorsuali. La Corte di Cassazione rammenta, peraltro, che l'attribuzione della competenza giurisdizionale al giudice ordinario è imposta dalla natura delle

situazioni soggettive tutelate correlate al diritto fondamentale all'uguaglianza, avente fondamento costituzionale (art. 3 Cost.) e nel sistema internazionale dei diritti umani.

In altri termini, l'azione giudiziaria anti-discriminazione di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 286/98 è stata individuata dal legislatore come modello processuale tipico e sovrano per le discriminazioni, rimedio speciale in tutti i casi in cui venga impugnato l'atto in quanto comportamento discriminatorio, senza che abbia rilevanza alcuna se l'asserita discriminazione sia stata compiuta da privati o dalla P.A. ovvero incida su posizioni giuridiche qualificabili come diritto soggettivi o interessi legittimi. L'azione giudiziaria anti-discriminazione dinanzi al giudice ordinario trova applicazione anche quando il comportamento asseritamente discriminatorio abbia riguardato un procedura di tipo concorsuale. L'attribuzione della competenza al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 64 c. 4 del d.lgs. n. 215/2003 nel caso di controversie relative a procedure concorsuali può valere dunque a livello generale, ma non può estendersi nei casi in cui il ricorrente ritenga che nella procedura concorsuale sia stato leso il proprio diritto alla parità di trattamento e alla non-discriminazione. L'unica eccezione a detta ripartizione della giurisdizione è la situazione prevista dallo stesso legislatore all'art. 4 c. 8 del d.lgs. n. 216/2003 che ha fatto salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'art. 3 comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 (i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia) anche in relazione ad asserite violazioni del divieto di discriminazioni in materia di occupazione e di condizioni di lavoro per uno dei motivi previsti dalla direttiva europea n. 2000/78.

Il giudice di legittimità conferma e consolida dunque il proprio orientamento giurisprudenziale, già delineato recentemente con la sentenza n. 3670/11 dd. 15.02.2011, con la quale aveva respinto il regolamento di giurisdizione proposto dal Comune di Brescia nel noto procedimento giudiziario relativo al bonus bebè. Viene confermata anche la giurisprudenza della Suprema Corte (n. 6172/2008 e n. 27187/07) circa la natura cautelare del procedimento di cui all'azione giudiziaria anti-discriminazione prevista dall'art. 44 del T.U. imm., con conseguente possibilità per le parti - una volta che il procedimento cautelare sia venuto ad esaurimento con la decisione relativa al reclamo avverso alla decisione del giudice di prime cure- di avviare il giudizio di merito. Quest'ultimo, tuttavia, non potrà che spettare nuovamente al giudice ordinario, facendo il medesimo sempre riferimento alla tematica dell'asserita discriminazione quale diritto fondamentale della persona. La Corte di Cassazione, infatti, sottolinea come costituirebbe *"una palese anomalia sistemica ammettere la possibile attribuzione al giudice amministrativo del giudizio di merito, con l'interruzione del nesso tra giudizio cautelare, finalizzato ad assicurare interinalmente o ad anticipare gli effetti del giudizio di merito, e quest'ultimo"*.

Si ringrazia per la segnalazione l'Avv. Alberto Guariso del Foro di Milano.

NORMATIVA ITALIANA

- 1. Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sui titoli di studio conseguiti all'estero**

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- Dipartimento per l'Istruzione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica – ufficio sesto, Circolare MIUROODGOS Prot. N. 2787 dd. 20 aprile 2011, scaricabile dal sito web: <http://www.istruzione.it/web/ministero/index0411>

NEWS ITALIA

- 1. Ancora segnalazioni sul mancato riconoscimento da parte di Comuni italiani del diritto dei cittadini dell'UE ad iscriversi nello schedario della popolazione temporanea - qualora intendano mantenere la residenza nel Paese di origine - avvalendosi della copertura sanitaria offerta dalla tessera TEAM**

La Commissione europea risponde alla petizione inviata da uno studente bulgaro e ricorda l'esigenza della piena applicazione della circolare del Ministero dell'Interno n. 18/2009.

Il testo della risposta della Commissione europea alla petizione al Parlamento europeo n. 964/2010 sulla tessera sanitaria europea, è scaricabile dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/petizione_pe_studente_bulgaro_03032011.pdf

Il testo della Circolare del Ministero dell'Interno, n. 18/2009 dd. 21.07.2009, è scaricabile dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/circolare_min_interno_18_2009.pdf

In data 3 marzo 2011, la Commissione europea ha risposto ad una petizione rivolta al Parlamento europeo da un cittadino bulgaro dimorante in Italia in qualità di studente, il quale lamentava il reiterato diniego opposto da un Comune italiano alla sua registrazione in quanto l'ente locale non riconosceva a tale scopo il valore della carta europea di assicurazione malattia.

La Commissione europea ricorda che, come indicato nella comunicazione del 2009 concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva n. 2004/38/CE (reperibile sul sito web: http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1127), "la carta europea di assicurazione malattia offre tale copertura completa quando il cittadino UE interessato non trasferisce la residenza, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71, nello Stato membro ospitante e intende ritornare nello Stato membro di residenza (ad esempio studio o trasferimento lavorativo in un altro Stato membro)".

La questione avrebbe dovuto essere risolta con l'emanazione da parte del Ministero dell'Interno italiano della circolare n. 18/2009 dd. 21.07.2009, con la quale si davano disposizioni agli uffici anagrafe dei Comuni italiani di accettare le richieste di iscrizione allo schedario della popolazione temporanea, di cui all'art. 8 della legge n. 1228/54, dei cittadini dell'UE, i quali, sebbene soggiornanti in Italia da più di tre mesi, non intendano trasferirsi stabilmente in Italia, ma mantenere il centro d'interesse nello Stato di provenienza, quali ad es. gli studenti o i lavoratori distaccati. In tal caso - chiariva la medesima circolare - la carta europea di assicurazione malattia (tessera TEAM) è idonea a garantire la copertura sanitaria richiesta dall'art. 9 c. 3 lett. b) e c) del d.lgs. n. 30/2007 senza necessità che l'interessato debba sottoscrivere una polizza assicurativa privata ovvero iscriversi a pagamento al S.S.N.

A seguito dell'emanazione della circolare, la Commissione europea ha archiviato la procedura di infrazione che aveva avviato nei confronti dell'Italia.

Da più parti viene tuttavia segnalata la mancata applicazione di quanto disposto con la citata circolare del Ministero dell'Interno.

Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Andrea D'Ambra

2. Contrasto alle discriminazioni: Nasce l'OSCAD- Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori

L'organismo, collocato presso il Ministero dell'Interno, avrà il compito di agevolare la protezione delle vittime di atti discriminatori.

L'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad) è stato istituito allo scopo di agevolare i soggetti facenti parte di *minoranze* nel concreto godimento del diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge ed alla protezione contro le discriminazioni.

Rimuovere gli ostacoli che impediscono la fruizione di tale diritto universale, riconosciuto dalla "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" nonché da varie Convenzioni europee ed internazionali, è *segno* del livello di civiltà di un Paese e costituisce, pertanto, un obiettivo da perseguire con determinazione.

L'Oscad, incardinato nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale, è presieduto dal prefetto Francesco Cirillo, vice direttore generale della pubblica sicurezza - direttore centrale della polizia criminale, ed è composto da autorevoli rappresentanti della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri.

In particolare l'Oscad:

- mantiene rapporti con le associazioni rappresentative degli interessi lesi dalle varie tipologie di discriminazione e con le altre istituzioni, pubbliche e private, che si occupano di contrasto alle discriminazioni.
In particolare, sono stabiliti stretti contatti con l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica (Unar) del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del consiglio dei ministri, con il quale è stato siglato, il 7 aprile 2011, un protocollo di intesa finalizzato a definire i contenuti del rapporto di collaborazione tra i due organismi, allo scopo di ottimizzarne i risultati;
- riceve le segnalazioni di atti discriminatori attinenti alla sfera della sicurezza, da parte di istituzioni, associazioni di categoria e privati cittadini, per monitorare efficacemente i fenomeni di discriminazione determinati da origine etnica o razziale, credo religioso, orientamento sessuale, handicap: via e-mail all'indirizzo: oscad@dcpc.interno.it ; via fax ai numeri 06 46542406 e 0646542407;
- attiva, alla luce delle segnalazioni ricevute, interventi mirati sul territorio, da parte della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri;
- segue l'evoluzione delle denunce di atti discriminatori presentate direttamente alle forze di polizia;
- propone idonee misure di prevenzione e contrasto.

In ogni caso, la segnalazione di un atto discriminatorio all'Oscad non sostituisce la denuncia di reato alle forze di polizia, né costituisce una modalità di attivazione d'emergenza delle medesime in alternativa al 112 o al 113.

Fonte: <http://www.poliziadistato.it/articolo/view/22017/#>

NEWS EUROPA

1. Il quadro dell'UE per le strategie nazionali in materia di integrazione dei Rom.

Nuovo documento della Commissione europea fissa una serie di obiettivi a livello europeo per migliorare la qualità della vita dei Rom e colmare il divario socioeconomico.

Il documento della Commissione europea: Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020, datato 5 aprile 2011, è scaricabile dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/commissione_europea_strategia_rom_2011.pdf

Un nuovo piano punta a migliorare l'accesso dei rom a istruzione, sanità, alloggi e lavoro.

Il termine generico rom si riferisce a una serie di gruppi che si possono autodefinire rom, zingari, manouches, ashkali o sinti. Con una popolazione di circa 11 milioni di persone, rappresentano la più grande minoranza etnica d'Europa. Comunità rom sono presenti in quasi tutti i paesi dell'UE.

In Europa questa minoranza vive in condizioni molto più precarie rispetto al resto della popolazione. Molti rom non hanno l'istruzione necessaria per trovare un lavoro. Spesso hanno un'aspettativa di vita più breve e vivono in alloggi degradati.

Il quadro dell'UE per le strategie nazionali in materia di integrazione dei rom fissa una serie di obiettivi a livello europeo per migliorare la qualità della vita di questa gente e colmare il divario socioeconomico che è alla base della sua emarginazione sociale. Gli obiettivi del piano sono:

- **garantire che tutti i bambini rom portino a termine il ciclo della scuola primaria:** da un'indagine condotta in sei paesi dell'UE è emerso che attualmente la percentuale non supera il 42%
- **pieno accesso alla formazione professionale, al mercato del lavoro e ai piani per il lavoro autonomo:** il tasso di occupazione, soprattutto tra le donne, è ben al di sotto della media europea
- **parità di accesso all'assistenza sanitaria, alle cure preventive e ai servizi sociali:** lo scopo prioritario è ridurre il tasso di mortalità infantile
- **parità di accesso agli alloggi, compresi gli alloggi sociali:** allacciamento delle comunità rom alla rete idrica ed elettrica e altre misure.

Entro la fine di quest'anno i singoli paesi dell'UE dovranno elaborare le proprie strategie nazionali applicando tali orientamenti.

Il piano propone inoltre alcune soluzioni per utilizzare in maniera più efficace i fondi dell'UE e soddisfare meglio le esigenze dei rom. Attualmente, la maggior parte dei paesi membri non impiega in modo ottimale le risorse fornite dall'UE per sostenere progetti destinati a questa minoranza.

Garantire che i rom abbiano gli stessi diritti e le stesse opportunità di chiunque altro è importante per la loro integrazione e per la coesione sociale. Questa strategia porterà anche dei vantaggi economici. Una volta acquisite le qualifiche necessarie per trovare lavoro, i rom potranno contribuire alla produttività economica, con conseguente riduzione delle prestazioni sociali e aumento del gettito fiscale.

La Commissione controllerà l'andamento delle strategie nazionali per l'integrazione dei rom, in particolare attraverso l'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali, e riferirà in merito al Parlamento e al Consiglio con scadenza annuale.

Fonte: **Sito** **web** **della** **Commissione** **europa-**
http://ec.europa.eu/news/justice/110407_it.htm

2. Documento del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa sulle Autorità nazionali Anti-Discriminazione.

Il 21 marzo scorso, il Commissario per i diritti Umani del Consiglio d'Europa ha diffuso un documento denominato “*Opinione sulle strutture nazionali per la promozione dell'uguaglianza/Opinion on national structure for promoting equality*”.

L'opinione sottolinea il ruolo che le autorità nazionali anti-discriminazione possono svolgere nella promozione di una cultura dell'uguaglianza e delle pari opportunità. Il Commissario del Consiglio d'Europa mette in evidenza la necessità che tali Autorità nazionali godano di un'effettiva indipendenza e abbiano un effettivo impatto sui fenomeni di discriminazione.

Nel documento, il Commissario rivolge una serie di raccomandazioni agli Stati membri affinché il ruolo e l'indipendenza delle Autorità nazionali anti-discriminazioni vengano rafforzate al fine di promuovere la causa dell'eguaglianza e delle pari opportunità in Europa.

Il documento del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa può essere scaricato in lingua inglese (Opinion of the Commissioner for human rights on national structures for promoting equality) dal sito web: <https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1761031>

Il documento del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa può essere scaricato in lingua francese (Avis du Commissaire aux droits de l'homme sur les structures nationales de promotion de l'égalité) dal sito web:

MATERIALI DI STUDIO

1. Equinet – European network of equality bodies, Dynamic Interpretation. European Anti-Discrimination Law in Practice V, Case Studies 2010, Brussels 2010.

La pubblicazione è curata dal Gruppo di Lavoro di Equinet, il network delle Autorità nazionali anti-discriminazioni, dedicato all'interpretazione delle norme del diritto europeo anti-discriminatorio. Il gruppo di lavoro consiste di esperti legali che lavorano in seno alle autorità nazionali anti-discriminazione e si prefigge l'obiettivo di verificare l'applicazione pratica del diritto anti-discriminatorio nei vari contesti nazionali dei Paesi membri dell'Unione europea. Tale metodologia permette di compiere una comparazione delle differenti soluzioni applicate al livello nazionale al fine di promuovere una migliore armonizzazione nell'applicazione concreta delle norme del diritto anti-discriminatorio contenute nelle direttive europee.

Nel corso del 2010, i membri del gruppo di lavoro hanno concentrato la loro attenzione su quattro casi di studio: il primo riferito alla discriminazione fondata sull'identità di genere nell'ambito della fornitura di merci e servizi; il secondo riferito alla discriminazione nei confronti di appartenenti all'etnia Rom nel settore dell'accesso all'abitazione ed infine due casi di discriminazione nei confronti di volontari nel settore dell'impiego.

I risultati delle ricerche condotte dal gruppo di lavoro in 15 Paesi membri dell'UE sono presentate nel volume, che illustra quindi la giurisprudenza nazionale e le prese di posizione delle Autorità nazionali anti-discriminazione.

Il testo integrale della pubblicazione è scaricabile dal sito web di Equinet:
<http://www.equineteurope.org/178415.html>

SEMINARI E CONVEGNI

1. EQUALITY AND JUSTICE: I diritti delle persone LGBT nel XXI secolo

Convegno internazionale sui diritti delle persone LGBT ed il contrasto giuridico alle discriminazioni per motivi di orientamento sessuale, Firenze 12-13 maggio 2011

Eguaglianza e giustizia - I diritti LGBTI (Lesbian, gay, bisexual, trans and intersex) nel XXI secolo è la conferenza internazionale di due giorni di chiusura del progetto Equal Jus, un'azione per i diritti fondamentali e la cittadinanza della durata di diciotto mesi cofinanziata dall'Unione europea al fine di creare una rete europea a sostegno dei diritti LGBT. L'organizzazione della conferenza è a cura dei partner italiani Università di Udine ed Avvocatura per i diritti LGBT.

La conferenza affronta la dimensione giuridica dei diritti fondamentali e del diritto dell'antidiscriminazione in relazione all'orientamento sessuale ed all'identità di genere. L'attenzione è incentrata sul sistema giuridico europeo (a livello regionale, nazionale, comunitario e del Consiglio d'Europa) nonché sul diritto internazionale e comparato. Degli invitati di grande prestigio presenteranno relazioni sul tema nel corso di sessioni plenarie della conferenza, mentre la presentazione e discussione incentrata su più specifici e singoli argomenti si svolgerà in workshop paralleli.

Obiettivi e finalità

La conferenza Equal Jus mira a riunire giuristi ed avvocati provenienti da un'ampia varietà di settori. L'obiettivo è quello di presentare lo stato dell'arte degli studi giuridici nel campo dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, promuovendo un dialogo trasversale e forme di *networking* e condividendo strategie per l'affermazione dei diritti LGBT. La conferenza ricerca un bilanciamento tra teoria e pratica e partendo da ciò dall'attuale situazione evidenzierà le prospettive di ricerca e di azione.

Contenuti

Durante la conferenza verranno discussi gli aspetti giuridici correlati all'orientamento sessuale e all'identità di genere nonché ricostruzioni generali dei diritti fondamentali e della discriminazione con un diretto impatto sui menzionati fattori. Ci si focalizzerà sui sistemi giuridici europei, tanto a livello nazionale che sovranazionale, sul diritto internazionale e comparato. Si darà spazio ai punti di vista di altre discipline nella misura in cui consentono una migliore comprensione del tema della tutela dei diritti LGBTI.

Lingue

La conferenza si svolgerà in tre lingue di lavoro: inglese, italiano e francese. La traduzione simultanea è garantita solo nelle sessioni plenarie e in un *workshop* fra quelli che si svolgono contemporaneamente.

Partecipanti e relatori

Accademici, avvocati, giudici, funzionari delle pubbliche amministrazioni, assistenti sociali, studenti, membri della comunità LGBTI. La conferenza è rivolta anche ad attori della società civile ed in particolare a rappresentanti di organizzazioni non governative e reti associative.

Le relazioni principali saranno svolte da esponenti del mondo scientifico, giudiziario, rappresentanti delle istituzioni pubbliche e degli organismi di uguaglianza.

Sarà inoltrata richiesta di accredito all'Ordine degli avvocati di Firenze per il riconoscimento di crediti formativi. Coloro che necessitano di un certificato di partecipazione saranno tenuti a firmare le apposite schede di presenza all'ingresso ed all'uscita dalla conferenza.

Per info su programma, contenuti e modalità di partecipazione al convegno internazionale link al sito web: <http://www.equalityandjustice.eu/it/home>

Newsletter a cura di Walter Citti, del servizio di Supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose, Progetto ASGI finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS.

ASGI sede di Trieste, via Fabio Severo, 31 - 34133 Trieste, tel. - fax: 040 368463 e-mail: antidiscriminazione@asgi.it ; ASGI sede legale: via Gerdil, 7 - 10152 Torino, tel. - fax: 011 4369158, www.asgi.it

